

1895.

TIP. EDIT. VINCENZO MICALE

ACIREALE



ACIREALE

IN

CUOR DI MARIA

DEL

REGOLAMENTO DELLE PROGETTE SETTEMBRE

GIÀ

ASILE DELLE TROVATELLE SETTEMBRE

VIA VENEZIA 11A

STATUTO ORGANICO

Dr

*Bravo*

*Bravo*

VITTORIO EMANUELE SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;  
Visto lo Statuto Organico dell'Ospizio delle  
Trovatelle settenarie in Acireale già Reclusorio  
delle profette del Cuor di Maria;

Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere pie;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo Unico*

Il approvato e sarà munito del visto Ministeriale  
lo Statuto Organico dell'Ospizio delle Trovatelle sette-  
narie in Acireale (Provincia di Catania) già Recluso-  
rio delle profette del Cuor di Maria, portante la data  
del 31 Dicembre 1872 e composto di articoli diciotto.  
Il Ministro dell'Interno proponente è incaricato del-  
la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino li 27 Luglio 1873.

*Firmato* — VITTORIO EMANUELE

*Controsegna* — G. LANZA

Per copia conforme — Il Direttore Capo della 4. Di-

*visione* — *Firmato* — GEMELLI.

PER COPIA CONFORME

Il Segretario funzionante della Depu-

tazione Provinciale di Catania — RAMONA

*Opere Pie* — VINCENZO GIUFFRIDA.

# STATUTO ORGANICO

## CAPITOLÒ I.

*Origine, sede, scopo e redditi.*

### ART. 1.

L'Ospizio delle Trovate alle Settenarie che ha sede nel Comune di Acreale, fondato dal fu Sig. D. Mariano Finocchiaro Valastro pel suo Testamento del sette Ottobre 1847, presso notar D. Ignazio Mazza, si regge secondo le norme tracciate dalla legge 3 Agosto 1862, e del relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

### ART. 2.

Esso ha per iscopo la conservazione delle Ragazze proiette del (omane, dell'età non minore di sette anni, non maggiore di anni nove, con governi sempre escludere le Ragazze scortelle o viziate, ovvero inferme o storpie, per esservi educate nella morale e civiltà, nei lavori domestici, e nel leggere, scrivere, ed aritmetica.

### ART. 3.

Possono esservi ammesse le Ragazze all'eva-

te in estranei Comuni, quando saranno fornite di un assegnamento prudenziale, ben visto agli Amministratori.

ART. 4.

In numero delle Ragazze ammissibili sarà proporzionato alle rendite dell'Opera, a giudizio degli Amministratori.—Nel caso di concorrenza siambussoleranno le aspiranti, e saran preferite le sorteggiate.

ART. 5.

I mezzi con cui l'Opera provvede al suo scopo consistono in Rendite sul Gran Libro del Debito pubblico, canoni Eufiteucici, assegnazione del Comune, e Censi bullati.

(CAPITOLO II.

Amministrazione.

ART. 6.

L'Istituto è amministrato da tre Deputati, da nominarsi dal Consiglio Comunale.

ART. 7.

La durata in ufficio dei Deputati sarà di tre anni, da eligersene uno in ogni anno, dimo-

chè, ne cadranno uno in ciascuno anno. Però gli Amministratori potranno essere confermati o rieletti.

ART. 8.

Gli Amministratori si riuniranno dentro la Sacrestia del Rectorio ordinariamente il giorno 15 di ogni mese, ed straordinariamente ove il bisogno lo esiga.

ART. 9.

Nelle riunioni interverranno almeno due Deputati coll'assistenza del Segretario Contabile. Le deliberazioni avranno quindi per lo meno due voti uniformi, ed in tal caso sarà fatta menzione nel verbale del dissenso, o del non intervento del terzo Deputato.

ART. 10.

I verbali saranno firmati dagli intervenuti, e dal Segretario contabile, ed avranno vigore dopo l'approvazione dell'Autorità tutoria nei casi dove richiesta dalla legge.

ART. 11.

Nel condurre l'Amministrazione dovrà la Commissione attenersi scrupolosamente a quan-

to viene prescritto dalla precitata legge 2 Agosto 1862, e dal relativo regolamento 27 Novembre stesso anno.—Sono quindi suoi obblighi principali:

1. Formare ogni anno i Bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati.
2. Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'Opera pia.
3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.
4. Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti, e contratti e deliberazioni soggetti all'approvazione di questa.
5. Pubblicare i Bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune ed accompagnandoli da tutti gli alligati e schiavitimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli.
6. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico e direttivo, sull'andamento simile alla fondazione, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti.

seguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità.

7. Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censui, livelli, ecc.; per lo accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese, per la conversione in rendita sul Debito Pubblico consolidato, o in altro migliore impiego degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione di giusti dritti; per l'avviamento delle Liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive ecc. ecc.

8. Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno degli inventarii, facendovi comparire gli stati di variazione, e trasmetterli tosto all'Autorità governativa, come è prescritto dagli Art. 8 e 9 della Legge.

Art. 12.

Ciascuna ragazza dello Istituto consegnerà al termine dell'anno la quarta parte del prodotto del suo lavoro, salvo agli Amministratori a poter aumentare tale retribuzione, secondo la mag-

giore solerzia o merito che rileveranno nelle dette ragazze.

ART. 13.

Le nuove ragazze da ammettersi nello Istituto, potranno dimorarvi fino all'età di anni 25, compiuta la quale dovranno uscirne.

### CAPITOLO III.

*Impiegati.*

ART. 14.

Il personale degli Impiegati addetti allo Istituto consiste, cioè:—Un Segretario Contabile.—Un Tesoriere.—Un Cappellano.—Un Sagrista.—Una Superiora Direttrice l'ordine interno del Reclusorio.— Numero tre Maestre per diversi lavori donneschi.— Una Portinaja, ed un Bico-nomo.

ART. 15.

La elezione di detti Impiegati, come la loro sospensione o licenziamento appartengono agli Amministratori.

» II «

ART. 16.

Il numero e lo stipendio degli Impiegati non potranno accrescersi senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

ART. 17.

Il Tesoriere dovrà prestare cauzione nei termini e modi che verranno specificati nel Regolamento di Amministrazione di servizio interno, nel quale saranno anche additati gli obblighi di tutti gli altri Impiegati.

ART. 18.

*Disposizione transitoria*

Le Donne attualmente ricollocate nello Stabilimento, vi rimarranno fino a che non abbiano trovato altro migliore collocamento.

*Attuale, 31 Dicembre 1872.*

LA COMMISSIONE

Can. GIUSEPPE MUSMECI  
FRANCESCO GRASSI MANGANI  
MARTINO FIORINI

Visto, in Relazione al Regio Decreto in data

» 12 «

del 27 Luglio 1873, che approva il presente Statuto.

*Pel Ministro*

FIRMATO — GERRA

PER COPIA CONFORME

Il Segretario funzionante presso la  
Deputazione Provinciale di Cata-  
nia — Ramo opere pie — VIN-  
GENZO GIUFFRIDA.